Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 10 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 maggio 1947, n. 594.

Sospensione temporanea dell'applicazione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, che ha istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci importate in deroga ai divieti;

Visto il regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249, che ha tra l'altro aumentato il diritto di licenza sulle importazioni dall'estero;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e con quello per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' sospesa per la durata di sei mesi a decorrere dal 1° maggio 1947, la riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke (voci della tariffa doganale 564 et 564-*bis*) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, ai sensi del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, modificato con il regio decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — MORANDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 595.

Trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante, delle scuole e degli istituti d'istruzione artistica e musicale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale insegnante incaricato e supplente delle Accademie di belle arti, degli Istituti d'arte, nonchè delle Scuole d'arte comprese nei gruppi 2 e 3 di cui al regio decreto 21 gennaio 1935, n. 58, che abbia almeno 18 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e la indennità di carovita, comprese le quote complementari, in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari dovute al personale insegnante di ruolo, di grado iniziale, che presta il medesimo insegnamento in istituto o scuola, di pari ordine e grado, residente nella medesima sede ed avente la stessa situazione familiare.

Quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un minor numero di ore settimanali di insegnamento, il trattamento economico, di cui al precedente comma, è dovuto in proporzione.

Art. 2.

Al personale insegnante incaricato o supplente dei Licei artistici che abbia almeno 16 ore settimanali di lezione, spetta lo stesso trattamento economico di cui all'art. 1.

Analogo trattamento spetta al personale incaricato o supplente dei Conservatori di musica che abbia almeno 12 ore settimanali di lezione.

Il trattamento economico di cui ai precedenti comma è dovuto in proporzione quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un numero di ore settimanali di insegnamento inferiori rispettivamente a 16 oppure a 12.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 l'insegnamento della religione, in tutti gli Istituti di istruzione artistica e musicale, si considera di grado 10°, gruppo *A*. Per quanto riguarda i gradi corrispondenti agli altri insegnamenti nelle Accademie di belle arti, nei Licei artistici e nei Conservatori di musica, si richiamano le tabelle *a*) e *b*) annesse al regio decreto 22 aprile 1943, n. 478; per gli Istituti e Scuole d'arte restano fissati i seguenti gradi risultanti nelle rispettive piante organiche:

1) grado 9°, gruppo *A*: insegnanti degli Istituti d'arte governativi di Firenze, Napoli, Palermo e Venezia;

2) grado 10°, gruppo *A*: insegnanti degli Istituti d'arte governativi di 3° grado e delle Scuole d'arte governative di 2° grado;

3) grado 11°, gruppo *B*: insegnanti delle Scuole d'arte governative di 1° grado.

Art. 4.

Nelle Accademie di belle arti e Licei artistici e nei Conservatori di musica, al personale incaricato di insegnamenti per i quali nell'attuale ordinamento non esi-

stono cattedre di ruolo, spetta la retribuzione di grado 11°, gruppo *A*, in proporzione alle ore di effettivo servizio, sulla base dell'orario settimanale di obbligo, di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

L'insegnamento impartito da professori di ruolo, oltre il proprio obbligo di orario, o da incaricati e supplenti, oltre l'orario complessivo in una o più scuole, previsto negli articoli 1 e 2, o da professori incaricati e supplenti che rivestano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato e degli altri Enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dalla applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, esclusa la indennità di carovita e relative quote complementari.

Nella stessa misura è retribuito per le ore eccedenti l'insegnante di ruolo il cui obbligo di orario superi le ore settimanali indicate negli articoli 1 e 2.

Art. 6.

Nei casi di incarichi e supplenze in più istituti o scuole fino al raggiungimento delle ore settimanali stabilite dagli articoli 1 e 2, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico previsto dagli articoli stessi.

Nei casi di incarichi e supplenze in più istituti o scuole per un numero di ore complessivamente superiore a quelle indicate dagli articoli 1 e 2, le ore eccedenti sono retribuite dall'istituto o scuola in cui l'incaricato o supplente compia un maggior numero di ore nella misura prevista per dette ore dal precedente art. 5. Quando si verifica parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti sarà suddivisa in parti uguali tra ciascun istituto o scuola.

Art. 7.

Il trattamento economico, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

All'insegnante incaricato o supplente il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine della prima sessione di esami, il predetto trattamento economico è dovuto anche durante le vacanze estive.

All'insegnante incaricato o supplente che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio, è corrisposta per la partecipazione agli esami della sessione estiva l'intera mensilità del trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo, quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.

Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto all'insegnante che partecipi a una o ad entrambe le sessioni di esame.

Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami di ammissione, promozione, idoneità e compimento inferiore e medio, è corrisposto un compenso orario pari a un quarantatreesimo della retribuzione annua per una ora settimanale di lezione, nonchè un quarantatreesimo delle indennità di carovita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 per coloro che non fruiscono della predetta indennità di carovita, in dipendenza di altro impiego statale o presso Enti di diritto pubblico.

Art. 8.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 7 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tale fine i mesi si considerano di trenta giorni.

Art. 9.

All'insegnante chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di direttore dell'Istituto, è dovuta, oltre allo stipendio in godimento, una retribuzione mensile pari a un decimo del solo stipendio mensile iniziale del grado con il quale il direttore titolare di uno stesso tipo di istituto inizia la carriera.

Nel caso in cui manchi il posto di ruolo del direttore, ai fini dell'applicazione del comma precedente, al direttore incaricato spetta un decimo dello stipendio iniziale del grado 7°

Il direttore supplente è dispensato dall'obbligo di insegnamento nei casi in cui il titolare è esonerato da tale obbligo, semprechè l'assenza del titolare superi i quindici giorni.

Art. 10.

Il trattamento economico previsto dall'art. 1 e successivi per gli incaricati delle Accademie di belle arti e Licei artistici dovrà essere applicato anche agli assistenti dei rispettivi istituti. A tali effetti gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici saranno equiparati al grado 11° del gruppo *B*.

Art. 11.

La retribuzione mensile e l'indennità carovita, comprese le quote complementari del personale non insegnante di qualsiasi categoria, in servizio non di ruolo presso i Conservatori, le Accademie di belle arti, Licei artistici, presso le Scuole ed Istituti di arte di cui agli articoli 1 e 2, sono ragguagliate rispettivamente allo stipendio minimo mensile del grado iniziale e alla indennità di carovita, comprese le quote complementari del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine, residente nella stessa sede e avente la medesima situazione di famiglia e che abbia un orario d'obbligo di 42 ore settimanali, per il personale amministrativo o tecnico, e di 48 ore per il personale subalterno.

Art. 12.

Per l'anno scolastico 1945-46 al personale incaricato supplente che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli, è concesso limitatamente allo stesso anno scolastico un assegno ad personam pari alla differenza degli importi dei due trattamenti suddetti.

Peraltro, nei confronti di coloro ai quali, durante vacanze estive, non spetta, ai sensi del precedente art. 7, alcun trattamento economico, l'assegno ad personam di cui sopra, sarà pari alla differenza tra il

trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti e quello mensile spettante in applicazione del presente decreto.

Ai fini del raffronto di cui ai comma precedenti non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli possono essere applicate anche nelle Scuole d'arte di cui al gruppo 4°, lettera *A*, del regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58.

Tale applicazione è consentita solo qualora lo permettano le condizioni finanziarie di ciascuna scuola, ed è, in ogni modo, subordinata all'approvazione ministeriale.

Art. 14.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Per gli istituti e scuole aventi sedi nei territori non ancora restituiti a tale data all'Amministrazione italiana, le disposizioni del presente decreto decorreranno dalla data della restituzione stessa.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 maggio 1947, n. 596.

Deroga all'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo all'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In parziale deroga all'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, gli statuti delle università e degli istituti d'istruzione superiore o le relative modifiche già approvate o da approvare entro il 31 dicembre 1947, potranno, con determinazione del Ministro per la pubblica istruzione, avere effetto dall'anno accademico 1946-47, oppure dal momento nel quale, dopo l'8 settembre 1943, le disposizioni relative ebbero di fatto pratica attuazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 maggio 1947, n. 597.

Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; la legge 23 marzo 1940, n. 254, contenente modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati, ed il decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6, contenente modificazioni agli ordinamenti professionali;

Visti l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell'ordine, appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello più vicina.

Art. 2.

I componenti del Consiglio dell'ordine possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili; e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto.

Quando per effetto della disposizione del comma precedente viene a mancare il numero prescritto, spetta di deliberare sulla ricusazione al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello e se la ricusazione riguarda componenti del Consiglio predetto, spetta a quello costituito nella sede della Corte d'appello più vicina. Il Consiglio delibera, se ammette la ricusazione, anche nel merito.

La disposizione del comma primo si applica anche ai componenti del Consiglio nazionale forense.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre funzioni demandategli dall'ordinamento sulle professioni di avvocato e di procuratore, decide:

a) sui conflitti di competenza fra i Consigli degli ordini;

b) sul reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio di certificato di compiuta pratica.

Art. 4.

Fermi rimanendo i termini stabiliti dall'art. 1, n. 17, della legge 23 marzo 1940, n. 254, sulla domanda di reiscrizione del professionista radiato dall'albo è competente in ogni caso a deliberare il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione.

Art. 5.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 39 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dal seguente:

« Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono unire alla domanda un certificato del presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale risulti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con l'attestazione che l'aspirante ha effettivamente esercitato la professione per il periodo prescritto ».

Art. 6.

L'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, sarà trasmesso al Consiglio nazionale forense entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni finora esercitate dalla Corte predetta, a norma degli stessi articoli, sono devolute, dal giorno della trasmissione, ad un comitato formato di tre membri nominati dal presidente del Consiglio nazionale forense fra i componenti del Consiglio medesimo, ferme rimanendo le iscrizioni e le cancellazioni disposte precedentemente dal Consiglio nazionale.

Art. 7.

Le deliberazioni concernenti le iscrizioni e le cancellazioni nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono comunicate all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte Suprema di cassazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le deliberazioni predette entro trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei componenti del comitato previsto dall'articolo precedente.

Il Consiglio dell'ordine competente è informato delle deliberazioni di cui al comma primo.

Art. 8.

Gli uffici di segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali presso il Ministero di grazia e giustizia sono diretti da un magistrato di grado non superiore al quinto, coadiuvato da non più di quattro cancellieri.

Art. 9.

Cessano di avere vigore:

a) gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che reca provvidenze a favore di coloro che in servizio militare non isolato all'estero parteciparano ad operazioni militari;

b) la legge 23 novembre 1939, n. 1948, relativa alla concessione di benefici demografici a favore dei praticanti e dei professionisti forensi con prole numerosa.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 giugno 1947, n. 598.

Ricostituzione dei comuni di Castiglione Torinese, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1523;
Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2541;
Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1852;
Visto il regio decreto 28 marzo 1928, n. 752;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castiglione Torinese, aggregato a quello di Gassino con regio decreto 14 giugno 1928, n. 1523; il comune di Sauze di Cesana, aggregato a quello di Cesana Torinese con regio decreto 8 novembre 1928, n. 2541, e successivamente distaccato da Cesana Torinese ed aggregato a quello di Sestriere con regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1852, ed il comune di Sauze d'Oulx, aggregato a quello di Ulzio con regio decreto 29 marzo 1928, n. 752, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Castiglione Torinese, Sauze di Cesana e Sauze d'Oulx, ed i nuovi organici dei comuni di Gassino, Sestriere e Ulzio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi, non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Gassino, Sestriere e Ulzio e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati nella provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 8 marzo 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria di alcune categorie e località della provincia di Pisa;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dell'industria metalmeccanica e alla manovalanza generica dei comuni di Calcinaia, Vecchiano e Calci, e per i disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Ponsacco e Buti sussistono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 8 marzo 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e alla manovalanza generica dei comuni di Calcinaia, Vecchiano e Calci e ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Ponsacco e Buti, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1947

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOGNI

p. *Il Ministro per le finanze e il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 7, foglio n. 88

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1947.
Aumento delle pensioni notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 stesso mese e anno, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione da parte della Cassa nazionale del notariato di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visti i decreti Ministeriali 12 giugno 1940, 13 febbraio 1945, 8 gennaio e 19 luglio 1946, 13 gennaio 1947, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153, 21, 14, 166 e 16 sotto le date 2 luglio 1940, 17 febbraio 1945, 17 gennaio 1946, 26 luglio 1946 e 21 gennaio 1947, con i quali in rapporto al mutare delle condizioni economiche generali è stato migliorato il trattamento dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie;

Ritenuto che l'incremento delle entrate della Cassa permette un ulteriore miglioramento del trattamento anzidetto;

Vista la proposta in data 13 giugno 1947 del commissario straordinario della Cassa anzidetta;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

Art. 1.

La pensione annua spettante ai notai cessati è stabilita nella somma di L. 60.000 dopo 10 anni di esercizio, aumentata di L. 3000 per ogni anno in più fino a 20, di L. 3600 per ogni anno in più fino a 30, di L. 4800 per ogni anno in più fino a 35, di L. 6000 per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo di L. 180.000 dopo 40 anni di esercizio.

Resta conglobato nelle somme anzidette ogni altro precedente aumento, all'infuori dell'indennità temporanea di contingenza stabilita nella somma di L. 3000 mensili dal decreto Ministeriale 19 luglio 1946.

Art. 2.

L'indennità temporanea di contingenza stabilita nella somma di L. 2000 mensili a favore delle vedove e orfani dal citato decreto 19 luglio 1946 viene elevata a L. 3000 mensili e, a favore delle vedove con figli minori, la quota supplementare stabilita in L. 200 mensili per ciascun figlio dal decreto 8 gennaio 1946 viene elevata a mensili L. 500.

Art. 3.

L'indennità per una volta tanto a favore dei notai cessati con anzianità inferiore agli anni 10, alle loro vedove e orfani, è stabilita nella somma di L. 10.000 per ogni anno di esercizio.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso abroga le disposizioni contrarie dei decreti precedenti e ha effetto dal 1° luglio 1947.

Roma, addì 1° luglio 1947

Il Ministro: GRASSI

(3005)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 23 del 4 luglio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con circolare n. 23 del 4 luglio c. a., ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sotto elencate:

72. — *Fosfuro di zinco*: prezzo di vendita all'agricoltore franco magazzini Consorzi agrari e dei loro agenti in provincia, compreso imballaggio in pacchi di carta, L. 360 al kg.;
delle quali L. 74 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 286 da versare al Fondo lire.

73. — *Molibdenite*: franco magazzino consegnatario, lire 550 al kg.;
delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 525 da versare al Fondo lire.

74. — *Santocure*: franco magazzino consegnatario, L. 950 al kg.;
delle quali L. 15 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 935 da versare al Fondo lire.

75. — *Resorcinolo*: franco magazzino consegnatario, L. 850 al kg.;
delle quali L. 15 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 835 da versare al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo e alle stesse possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(3063)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 luglio 1947 - N. 130

Argentina	25 —	Portogallo	4,037
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,73
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	815 —
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.093 —
Olanda	37,6435	Franco svizzero	208 —

Rendita 3,50 % 1906	76,55
Id 3,50 % 1902	77 —
Id 3 % lordo	65,70
Id 5 % 1935	88,725
Redimibile 3,50 % 1934	69,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,10
Id. 5 % 1936	88,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90 —
Id. 5 % convertiti 1951	94,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a ventisei posti di disegnatore in prova, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4010;
Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/24/204/131555 in data 24 maggio 1947;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata l'allegata graduatoria di merito del concorso a ventisei posti di disegnatore in prova riservato a favore dei reduci di guerra, la cui nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° agosto 1947.
2. — I primi tre candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

GRADUATORIA DI MERITO

1) Mori Loris
2) Sebastiani Fernando
3) Salvatori Giorgio
4) Soleni Faentino
5) Collepiccolo Erminio
6) Sofri Ciro
7) Recchiuti Ivo
8) Somaschini Luigi
9) Rizzi Carlo
10) Geat Amerigo
11) Beato Virgilio
12) Sappino Ettore
13) Bandini Franco
14) Pezzi Oreste
15) Lovo Ottorino
16) Santini Augusto
17) Antonini Domenico
18) Bezzi Franco
19) Lattanzio Rocco
20) Paolucci Geo
21) Calzeroni Vasco
22) Geralico Antonio
23) Ghio Francesco
24) Romagnoli Rino
25) Carraro Bruno
26) Nestler Antonio
27) Di Nuzzo Raffaele
28) Massini Aldo
29) Caffetto Sergio
30) Del Rosso Mario
31) Marineo Lorenzo
32) Petix Pompeo
33) Bado Domenico
34) Robusti Mauro
35) De Rose Mario
36) Rubinacci Felice
37) Limiti Ezio
38) Lepori Mario
39) Peruzzi Gino
40) Olivieri Aldo
41) D'Andrea Anselmo
42) Laganà Nicola
43) Cucchi Giorgio
44) Tessa Alfieri
45) Albanese Enrico
46) Biagioni Sergio
47) Niccolini Mario Silla
48) Colafranceschi Remo
49) Russo Romolo
50) Maruccio-De Marco Alfredo
51) Messina Giovanni
52) Ghiosso Rinaldo
53) Ruggeri Luigi
54) Romi Gino
55) Di Lucia-Coletti Nunzio
56) Pallotta Armando
57) Papi Giulio
58) Barbaro Salvatore
59) Guerri Giovanni
60) Malavasi Vittorio
61) Iusco Giacinto
62) Cardinali Nazzareno
63) Demma Giacomo
64) Cozzolino Arnaldo
65) Costantino Tancredi
66) De Iacobis Aldo
67) De Rosa Guido
68) Moccagatta Pietro
69) Di Giovanni Francesco Paolo
70) Francese Francesco
71) Vecchioni Vasco
72) Pacenti Nereo
73) Chini Carlo
74) Nardi Emilio
75) Bottai Renato
76) Bigetti Gastone
77) Bartalini-Bigi Luigi
78) Bellacicco Camillo
79) Brandolino Antonino
80) Cavarocchi Mario
81) Gentile Ugo
82) Balugani Alcide
83) Pizzi Aldo
84) Riva Domenico
85) Tili Lamberto
86) Vindigni Saverio
87) Ponziani Giorgio
88) Onorante Mario
89) Tonato Zeffirino
90) Andriola Nicola
91) Vasselli Giuseppe
92) Graziani Mario
93) Grilli Dorando
94) Baldassarre Pasquale
95) Ferretti Giovanni
96) Carlucci Potito

(2977)

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a trenta posti di assistente lavori edile in prova, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1946, n. 4011;
Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41/24/204/131556 in data 24 maggio 1947;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata l'allegata graduatoria di merito del concorso a trenta posti di assistente lavori edile in prova, riservato a favore dei reduci di guerra, la cui nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 1° agosto 1947.
2. — I primi tre candidati idonei, oltre i vincitori, possono essere assunti a ruolo.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: CORBELLINI

GRADUATORIA DI MERITO

1) Montesoro Camillo
2) Arienti Adriano
3) Francesconi Livio
4) Santagati Mario
5) Leonardi Bruno
6) Sambuco Oscar
7) Giuliani Antonio
8) Gabiano Pietro
9) Stella Ettore
10) Stella Giovanni
11) Castaldi Mario
12) Di Stefano Enrico
13) Pucciarelli Giuseppe
14) Stecca Aldo
15) Cerruti Felice
16) De Rose Mario
17) Nassi Aldo
18) Cerruti Pietro
19) Paolucci Geo
20) Scarpa Leone
21) Venuti Ottorino
22) Mascagni Enzo
23) Badiali Siro
24) Laganà Nicola
25) Li Vecchi Giuseppe
26) Vai Andrea
27) Vitali Mario
28) Biavati Dante
29) Peschiutta Gilberto
30) Moretti Luigi
31) Barozzi Luciano
32) Gatto Renato
33) Petrosino Domenico
34) Carraro Bruno di Domenico
35) Biagioni Sergio
36) Mazzoli Aldo
37) Pescatori Lino

(2978)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.